

Roma, 18 novembre 2021

Preg.mo On. Andrea Orlando
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Palazzo Marco Biagi, Via Vittorio Veneto, n. 56
00187 – Roma

e P.C
Ufficio Legislativo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
C.A. Dott. Alessandro Goracci – Capo Ufficio Legislativo

Direzione Generale
Ammortizzatori Sociali e della Formazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
C.A. Dott.ssa Agnese De Luca – Direttore Generale

Direzione Generale
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
C.A. Dott. Romolo De Camillis – Direttore Generale

Oggetto: “*Fondo di Solidarietà Bilaterale*” per la Filiera delle Telecomunicazioni

Egregio Ministro,

con la presente Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Associazione maggiormente rappresentativa delle imprese dell’intera filiera del settore TLC unitamente a SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, fanno seguito al graditissimo momento di confronto avuto con Lei in occasione del Forum Nazionale delle Telecomunicazioni dello scorso 28 ottobre per confermarLe la nostra immediata disponibilità ad avviare con i Suoi uffici, le necessarie interlocuzioni per la finalizzazione e l’effettiva operatività del “*Fondo di Solidarietà Bilaterale*” per la Filiera delle Telecomunicazioni.

A tal riguardo, infatti, come abbiamo avuto modo di illustrarLe proprio in occasione del Forum Nazionale delle Telecomunicazioni, il “*Fondo di Solidarietà Bilaterale*” per la Filiera delle Telecomunicazioni costituisce, a nostro avviso, un progetto essenziale per la stabilità occupazionale e per la garanzia di sostenibilità dei profondi processi di trasformazione industriale in corso.

Per Sua comodità alleghiamo la precedente comunicazione di pari oggetto del 14 aprile u.s. (all. n. 1) e la relativa documentazione (all. n. 2).

Consapevoli della Sua attenzione ai temi sopra indicati, in attesa di un gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

p. Assotelecomunicazioni –Asstel




p. la SLC CGIL



p. la FISTEL CISL



p. la UILCOM UIL



Roma, 14 aprile 2021

Preg.mo On. Andrea Orlando
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Palazzo Marco Biagi, Via Vittorio Veneto, n. 56
00187 – Roma

e P.C
Ufficio Legislativo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
C.A. Dott. Alessandro Goracci – Capo Ufficio Legislativo

Direzione Generale
Ammortizzatori Sociali e della Formazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
C.A. Dott.ssa Agnese De Luca – Direttore Generale

Direzione Generale
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
C.A. Dott. Romolo De Camillis – Direttore Generale

Oggetto: costituzione del “*Fondo di Solidarietà Bilaterale*” per la Filiera delle Telecomunicazioni ex artt. 26 e ss. D.lgs. n. 148 del 2015.

Egregio Ministro,

con la presente Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Associazione maggiormente rappresentativa delle imprese dell’intera filiera del settore TLC unitamente a SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, firmatari del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, intendono sottoporre alla Sua attenzione, e degli uffici di Sua diretta collaborazione, le azioni già realizzate, in accordo con le rappresentanze dei lavoratori, per la costituzione del “*Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni*”. Con ciò confidando nel supporto Istituzionale indispensabile per la finalizzazione e l’effettiva operatività di un progetto essenziale, per opinione condivisa di tutte le Parti sociali coinvolte, per la stabilità occupazionale e per la garanzia di sostenibilità dei profondi processi di trasformazione industriale in corso soprattutto nel settore delle Telecomunicazioni.

Più in particolare, come certamente noto agli Uffici del Ministero, ricordiamo che nell’ambito dell’Accordo per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni, sottoscritto in data 12 novembre 2020, ASSTEL e le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni hanno tra le altre cose condiviso l’“*Avviso Comune*”, allegato alla presente, che avvia il percorso orientato alla piena operatività del Fondo, ne individua le fonti di finanziamento certe e gli eventuali auspicabili acceleratori, con l’obiettivo di disporre di uno strumento di solidarietà capace, nella prospettiva di sussidiarietà indicata dalla Legge, di:

- adattarsi ai diversificati bisogni della filiera delle telecomunicazioni, cui concorrono aziende che rientrano, e non, nel campo di applicazione dei regimi generali di Cassa Integrazione Guadagni;
- affiancare le imprese nella gestione dei propri lavoratori in momenti di crisi, sia congiunturale che strutturale ed anche di accompagnare le aziende nei processi di formazione e di riqualificazione imposti dalla attuale fase di innovazione tecnologica e di conseguente riconversione industriale;
- assecondare la trasformazione digitale delle imprese della Filiera, sostenendo gli investimenti che possono favorire nuovi modelli di organizzazione del lavoro.

Tutto ciò premesso, onde concretizzare le intese sin qui raggiunte dalle Parti Sociali, risulta in questa fase dirimente ed imprescindibile l'attività di indirizzo e regolamentazione del Ministero del lavoro e, dunque, con la presente, nella qualità di firmatari dell'avviso comune del 12 novembre 2020, si chiede che venga attivata la fase istruttoria e di regolamentazione necessaria per la costituzione del Fondo e si rappresenta la piena disponibilità delle Scriventi ad avviare la necessaria interlocuzione con gli uffici che il Ministro vorrà indicare.

In attesa di un gradito riscontro, l'occasione ci è grata per porgere i migliori saluti.


p. Assotelecomunicazioni –Asstel




p. la SLC CGIL



p. la FISTEL CISL



p. la UILCOM UIL



p. la UGL Telecomunicazioni



Avviso comune per la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

Addi 12 novembre 2020, in Roma presso la Sede di Assotelecomunicazioni - Asstel

tra

Assotelecomunicazioni - Asstel




e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL,

di seguito collettivamente "le Parti"



Premesso che:

- Le Parti con l'Accordo di programma per il rinnovo del CCNL TLC del 23 novembre 2017, hanno riconosciuto il ruolo centrale del sistema delle Relazioni Industriali, e della relativa qualità, quale ambito strategico per indirizzare i processi settoriali e aziendali necessari per creare condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo per una occupabilità e rioccupabilità sostenibili, e favorire lo sviluppo di un modello innovativo di welfare.
- Tutti i segmenti della Filiera hanno dovuto rivedere le proprie strategie per accompagnare la necessaria trasformazione dettata dal quadro in cui si sono trovati ad operare in questi anni, nell'ottica di sviluppare una competizione sempre più basata sulla qualità del servizio reso, sulla capacità di innovazione di processo e di prodotto, sullo sviluppo e aggiornamento delle professionalità, tutti elementi che presuppongono la valorizzazione del fattore lavoro.
- La Filiera, si pone come abilitatore strategico della trasformazione digitale del Paese, impegnato a realizzare le nuove reti di telecomunicazione ultra-broadband, fisse e mobili. Gli sforzi messi in campo dagli operatori del settore per cogliere le opportunità della digitalizzazione e per gestire le sfide industriali rappresentano contributi di assoluta rilevanza per la trasformazione digitale del Paese.
- Questo profondo processo di trasformazione, determina impatti importanti sull'organizzazione e sui contenuti del lavoro che, nell'ambito delle Tlc, presentano caratteristiche peculiari, sulle quali è necessario intervenire per accompagnare al meglio la transizione verso lo sviluppo tecnologico.
- Le Parti riconfermano, quindi, la necessità di promuovere interventi sul versante della formazione volti a favorire la riqualificazione ed il riposizionamento in atto nella Filiera, tenuto conto dell'impatto che l'innovazione digitale produce anche in ordine alle competenze e alle professionalità del personale del Settore.



Considerato che:





1. Alla luce del quadro complessivo relativo agli effetti della trasformazione digitale del lavoro in corso nella Filiera TLC, le Parti ritengono necessario istituire un Fondo di Solidarietà bilaterale quale strumento di supporto alle politiche attive e passive del lavoro per accompagnare i necessari processi di riorganizzazione.
2. La costituzione del Fondo di Solidarietà è un elemento idoneo per realizzare e sostenere il riequilibrio strutturale del Settore nonché il finanziamento di formazione professionale e riqualificazione, con maggiore flessibilità e in una logica "tailor made" rispetto all'erogazione in via diretta di forme di tutela analoghe, ovvero non realizzabili unilateralmente e più rispondenti alle esigenze della filiera delle telecomunicazioni
3. Il Fondo di Solidarietà può contribuire, nel lungo periodo, al riequilibrio del settore, offrendo anche agli interventi contingenti di sussidio una prospettiva non più emergenziale ma di risoluzione strutturale della trasformazione che interesserà l'occupazione del Settore.
4. Sostenere i processi di trasformazione, che già stanno interessando in particolare questo comparto, è fondamentale nell'ottica della tutela occupazionale e dello sviluppo, poiché l'implementazione delle nuove tecnologie digitali è un elemento centrale per la crescita del Paese nel suo complesso.
5. L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 148 del 2015 prevede che "Le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo."
6. L' Art. 26, comma 10 del D.Lgs. n. 148 del 2015 prevede la facoltà di istituire Fondi di solidarietà bilaterali anche in relazione a settori di attività che già rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di integrazione salariale, per le finalità previste dal comma 9 del medesimo decreto e dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, ovvero:
 - a. assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
 - b. prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
 - c. contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
7. L'art. 32 del d.lgs. 148 del 2015 prevede altresì che i fondi di solidarietà bilaterali possano erogare prestazioni ulteriori volte a perseguire le finalità di cui ai punti a), b), c) del punto che precede.



8. Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto che i fondi di solidarietà bilaterali possano erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 entro il 31 dicembre 2021 ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

- 1) Quanto premesso e considerato fa parte integrante del presente Avviso Comune.
- 2) Nell'ambito dell'Accordo per il rinnovo del CCNL TLC sottoscritto in pari data, di cui il presente Avviso Comune costituisce parte integrante e inscindibile, le Parti con il presente accordo avviano il percorso di costituzione finalizzato a garantire la piena operatività di un Fondo di Solidarietà bilaterale per la Filiera TLC, che operi, valorizzando tutte le possibilità di intervento consentite dalla normativa vigente e le relative prestazioni, per sostenere – tra l'altro - l'occupabilità e la rioccupabilità delle persone attraverso i diversi canali formativi esistenti e sia in grado di supportare anche le specificità del settore dell'outsourcing di servizi di CRM/BPO.
- 3) Il Fondo di Solidarietà bilaterale, che si rivolge anche a imprese della filiera non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 148 del 2015, è denominato **Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni** ed è disciplinato dagli articoli 26 e seguenti del Decreto Legislativo 148/2015.
- 4) Con riferimento alle Imprese non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni di cui al punto 5) del "Considerato che" avviene con:
 - a. un contributo ordinario mensile dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti.
 - b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
- 5) Con riferimento alla totalità delle Imprese, il finanziamento per le prestazioni di cui al punto 6 del "Considerato che", avviene:
 - a. per le prestazioni di cui al punto 6, lett. a) e c) con un contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti.
 - b. per le prestazioni di cui al punto 6, lett. a) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
 - c. Il finanziamento per le prestazioni di cui al punto 6, lett. b) avviene con contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura.



- 6) Considerate le necessità della Filiera, la capacità di azione del Fondo sarebbe sicuramente accelerata, anche temporalmente, attraverso un intervento pubblico di sostegno all'operatività del Fondo stesso.
- 7) Fermo restando quanto già condiviso con il presente avviso comune le Parti si impegnano a definire la ulteriore regolamentazione di dettaglio richiesta per garantire l'operatività del Fondo, e avviare all'esito dell'iter previsto ai sensi della normativa vigente il meccanismo di finanziamento, anche per ciò che riguarda sistemi di amministrazione del fondo e specificazione delle prestazioni erogabili. Qualora si verificassero mutamenti del contesto legislativo tali da incidere sulle prestazioni in fase di erogazione e sulle finalità per le quali il Fondo è stato costituito, le Parti si incontreranno per valutare le necessarie iniziative finalizzate al mantenimento delle prestazioni già previste.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Assotelecomunicazioni - Asstel

Pietro Giordano
[Signature]
Uweil [Signature]
Franco [Signature]

p. I SLC CGIL
[Signature]
 p. la FISTEL CISL
[Signature]
 p. la UILCOM UIL
[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]*